

Iperammortamento 2026: nessun esaurimento fondi, ma occhio alle regole

SINTESI OPERATIVA

Le oltre 3.300 comunicazioni preventive GSE dei primi dieci giorni, per investimenti dichiarati vicini a 1,25 miliardi, non significano che l'iperammortamento 2026 stia esaurendo un fondo a sportello. L'agevolazione è una maggiorazione del costo deducibile, con minori entrate fiscali distribuite negli anni, mentre il MEF monitora gli oneri secondo la clausola di salvaguardia della legge n. 196/2009. La priorità per imprese e consulenti è una pratica davvero solida, con progetto coerente, requisiti verificati e documenti completi.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Nei primi dieci giorni dall'apertura della piattaforma GSE, le comunicazioni preventive per il nuovo iperammortamento previsto dal rinnovato piano per la Transizione 5.0 hanno superato quota 3.300, con investimenti dichiarati vicini a 1,25 miliardi di euro. Un dato che ha alimentato l'allarme sull'"esaurimento del fondo", ma che va letto con la giusta chiave: la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) non è un credito d'imposta a sportello, bensì un iperammortamento – cioè una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile – che produce minori entrate fiscali spalmate lungo gli anni di ammortamento, senza svuotare alcun plafond immediato. Il MEF monitora gli oneri tramite il meccanismo di salvaguardia dell'art. 17, L. 196/2009, ma la vera cautela per imprese e consulenti non è correre: è costruire una pratica robusta, documentata e coerente con il progetto industriale.

I DATI DEI PRIMI DIECI GIORNI

La partenza della Nuova Transizione 5.0 è stata rapida. Dal 12 giugno, data di apertura della piattaforma, al 22 giugno, le comunicazioni raccolte dal GSE sono state 3.355. Gli investimenti dichiarati sfiorano € 1,25 miliardi. Non poco, specie se si considera che la misura era appena entrata nella sua fase operativa.

La fotografia di avvio mostra anche un altro dato: i beni indicati nelle pratiche sono 6.693. L'investimento medio si colloca intorno a € 374.000, mentre il valore mediano è più basso, circa € 140.000. Tradotto: ci sono molte pratiche di dimensione contenuta, ma una quota di investimenti più pesanti sposta verso l'alto la media.

La concentrazione è marcata. Gli investimenti dell'Allegato IV alla L. n. 199/2025 assorbono circa il 97,7% del valore indicato. L'Allegato V resta molto più marginale, intorno all'1,1%. Gli investimenti per autoconsumo energetico pesano circa l'1,2%. Questo primo quadro conferma una cosa abbastanza chiara: il cuore della misura, almeno nella fase di avvio, resta il bene strumentale digitale e interconnesso.

PERCHÉ NON È UN FONDO A ESAURIMENTO

Il punto critico è qui. Molti leggono il dato dei € 1,25 miliardi come se si trattasse di risorse pubbliche già impegnate. Non è così. È il valore degli investimenti comunicati dalle imprese, non la spesa fiscale già maturata dallo Stato.

La differenza sembra sottile, ma in realtà cambia tutto. I vecchi crediti d'imposta, come quelli collegati a Industria 4.0 e alla precedente Transizione 5.0, avevano una dotazione finanziaria più vicina alla logica del plafond. Le imprese prenotavano o utilizzavano un credito. Quando il tetto si avvicinava, la tensione cresceva. Ed ecco la corsa, la paura del click day, la necessità di arrivare prima degli altri.

La Nuova Transizione 5.0 lavora in modo diverso. La L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi 427-436, reintroduce la maggiorazione del costo di acquisizione in sostituzione dei crediti d'imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0. Il beneficio non entra in F24 come credito immediatamente spendibile. Riduce invece l'imponibile fi-

scale – ai soli fini IRES o IRPEF, e non anche ai fini IRAP – attraverso quote maggiorate di ammortamento o canoni di locazione finanziaria.

Quindi no, non c'è un salvadanaio che si svuota pratica dopo pratica. C'è una stima di minori entrate fiscali, distribuita lungo gli anni di ammortamento. Ed è proprio questa struttura a rendere fuorviante l'idea di un esaurimento immediato.

LA NUOVA TRANSIZIONE 5.0 CAMBIA LA LOGICA

La misura è stata disegnata come iperammortamento. Significa che l'impresa continua ad ammortizzare il bene secondo le regole fiscali ordinarie, ma su un costo aumentato ai soli fini tributari. Non cambia il costo civilistico del bene. Cambia il valore fiscalmente deducibile.

Il vantaggio emerge nel tempo. Se l'impresa produce reddito imponibile, la maggiore deduzione riduce IRES o IRPEF. Se invece non c'è imponibile, il beneficio non genera cassa immediata. Questa è una differenza enorme rispetto a un credito d'imposta, che nella prassi viene percepito come una leva finanziaria più diretta.

Per questo la misura va letta con una lente fiscale, non finanziaria. Un'impresa che investe nel 2026 può dedurre la maggiorazione negli anni successivi, lungo la vita utile del bene. La spesa pubblica, quindi, non cade tutta nell'anno della comunicazione. Si spalma. E si misura con il ritmo degli ammortamenti.

ALIQUOTE E SOGLIE DA TENERE SOTTO CONTROLLO

Per i beni materiali dell'Allegato IV alla L. n. 199/2025 e per gli impianti di autoproduzione, la maggiorazione opera per scaglioni progressivi. Le aliquote sono elevate, ma non vanno confuse con il risparmio fiscale effettivo.

QUOTA DI INVESTIMENTO	MAGGIORAZIONE FISCALE	LETTURA OPERATIVA
Fino a € 2,5 milioni	180%	Lo scaglione più vantaggioso. L'extra deduzione è pari a 1,8 volte il costo agevolabile.
Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni	100%	La maggiorazione si riduce, ma resta significativa per progetti industriali più strutturati.
Oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni	50%	Lo scaglione premia ancora l'investimento, ma con intensità minore.

La progressività obbliga a ragionare bene sul perimetro del progetto. Non basta caricare beni in piattaforma. Occorre verificare classificazione, interconnessione, coefficienti fiscali, data di completamento e documenti di supporto. Un errore sul bene o sul costo non si risolve sempre con una semplice correzione successiva. Si ricorda inoltre che i beni agevolabili devono essere nuovi e prodotti in uno Stato UE o SEE, requisito espressamente previsto dalla norma.

ESEMPIO PRATICO SUL BENEFICIO

Si consideri una S.r.l. che acquista un macchinario agevolabile dell'Allegato IV alla L. n. 199/2025 per € 100.000. Se il bene rientra nel primo scaglione, la maggiorazione è del 180%. Il costo fiscalmente maggiorato, ai soli fini dell'extra deduzione, produce quindi una base aggiuntiva di € 180.000.

Con aliquota IRES al 24%, il risparmio teorico massimo è pari a € 43.200. Non arriva però tutto subito. Segue il piano di ammortamento del bene. Se il coefficiente fiscale distribuisce la deduzione su più esercizi, anche il beneficio si muove su più anni. La maggiorazione, si ricorda, non produce effetti ai fini IRAP.

Questo esempio aiuta a non cadere nel fraintendimento più diffuso. L'investimento da € 100.000 non genera un contributo pubblico da € 100.000. E non genera neppure, per forza, un vantaggio immediato da € 43.200 nel primo esercizio. Serve reddito imponibile. Serve completamento. Serve esito positivo delle verifiche GSE. Serve documentazione.

PUNTO CHIAVE

La lettura corretta: la comunicazione preventiva non consuma un fondo in senso stretto. Segnala un investimento previsto. Il beneficio fiscale nasce solo quando la procedura arriva a maturazione, con completamento, interconnessione o entrata in esercizio e verifica positiva.

IL MONITORAGGIO MEF RESTA DECISIVO

Dire che non c'è un fondo a esaurimento non significa dire che la misura sia senza limiti. Sarebbe un errore. Il comma 436 della L. n. 199/2025 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri. Il controllo avviene sulla base delle informazioni che arrivano dal GSE e dal MIMIT.

Qui il legislatore ha scelto una tecnica diversa dal blocco dello sportello. Gli oneri vengono osservati nel tempo. Se le previsioni di spesa fiscale si discostano in modo rilevante, può scattare il meccanismo di salvaguardia previsto dall'art. 17 della L. n. 196/2009. È una tutela di bilancio, non una graduatoria cronologica tra imprese.

La conseguenza pratica è chiara. Non conviene impostare la pratica con l'ansia di chi teme la chiusura domani mattina. Conviene invece costruire una comunicazione robusta, perché eventuali errori nella fase preventiva possono trascinarsi nelle fasi successive.

LA PROCEDURA GSE IN CINQUE PASSAGGI

La piattaforma GSE richiede una sequenza strutturata. Non è una semplice prenotazione informale. Il percorso, disciplinato dal decreto attuativo, si articola in cinque comunicazioni distinte, di cui le principali sono: comunicazione preventiva, comunicazione di conferma e comunicazione di completamento.

Nella comunicazione preventiva l'impresa indica, per ciascuna struttura produttiva, gli investimenti previsti. Devono essere inseriti i dati dell'impresa, i beni, il costo, il coefficiente di ammortamento fiscale, la data prevista di completamento e la data di interconnessione. Per gli impianti FER conta invece la data prevista di entrata in esercizio.

L'impresa ha l'onere di trasmettere la comunicazione di conferma entro 60 giorni dall'esito positivo della preventiva. Qui deve dimostrare l'effettivo avvio dell'investimento. Il dato centrale è l'acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Nel leasing, la logica cambia: rilevano la stipula del contratto e l'impegno della società concedente verso il fornitore.

La comunicazione di completamento chiude il percorso. Deve essere trasmessa una volta conclusi gli investimenti agevolabili, che devono essere effettuati entro il **30 settembre 2028**. Il GSE fissa invece al **15 novembre 2028** il termine per l'invio della comunicazione di completamento. In questa fase l'impresa autodichiara anche il possesso della perizia e della certificazione contabile.

PERCHÉ CORRERE PUÒ DIVENTARE UN RISCHIO

L'errore operativo più pericoloso è scambiare la piattaforma per una gara. Inserire dati provvisori, aumentare artificiosamente i costi o caricare beni non ancora valutati può creare problemi dopo. La procedura non è pensata per accogliere qualsiasi variazione in aumento.

Nella fase di conferma non si possono inserire beni nuovi rispetto alla preventiva. Il costo può essere aggiornato, ma solo in diminuzione. La stessa logica segue il completamento. Quindi la preventiva non è una bozza libera. È il perimetro entro cui si muoverà la pratica.

Un professionista prudente dovrebbe lavorare al contrario: prima classificazione tecnica del bene, poi verifica dell'interconnessione, poi coerenza contabile, poi comunicazione. Sembra più lento. In realtà riduce il rischio di perdere il beneficio o di costruire una pratica fragile.



CONFRONTO CON I VECCHI CREDITI

La distinzione tra credito d'imposta e iperammortamento non è una questione da addetti ai lavori. Incide sulla liquidità, sulla pianificazione fiscale e sulla percezione del rischio.

PROFILO	VECCHI CREDITI D'IMPOSTA	NUOVA TRANSIZIONE 5.0
Forma del beneficio	Credito utilizzabile in compensazione, secondo regole e limiti propri.	Maggiorazione del costo fiscalmente deducibile (iperammortamento).
Effetto sulla cassa	Più immediato, perché agisce tramite F24.	Graduale, perché segue ammortamenti e canoni.
Effetto su IRAP	Variabile a seconda della misura.	Nessuno: la maggiorazione non opera ai fini IRAP.
Rischio esaurimento	Più vicino alla logica del plafond.	Ridimensionato: la spesa è fiscale e pluriennale.
Condizione economica	Il credito può avere una fruizione meno legata al reddito dell'anno.	Serve imponibile da abbattere, altrimenti il vantaggio perde forza.
Controllo pubblico	Presidio sul plafond e sulle compensazioni.	Monitoraggio MEF sugli oneri stimati e sulle minori entrate (art. 17, L. 196/2009).

LE CAUTELE PER IMPRESE E CONSULENTI

La Nuova Transizione 5.0 richiede una gestione più fiscale che finanziaria. Questo impone alcune cautele. La prima riguarda la capienza: l'impresa deve chiedersi se avrà redditi imponibili sufficienti per assorbire la maggiore deduzione. Non è un dettaglio, soprattutto per società in perdita o con utili molto bassi.

La seconda cautela riguarda la documentazione tecnica. Perizia, interconnessione, classificazione negli Allegati IV e V alla L. n. 199/2025, coerenza con il sistema produttivo, origine e funzionalità del bene devono stare nello stesso fascicolo logico. Se manca un pezzo, la pratica può sembrare corretta in piattaforma ma debole in controllo. Si rammenta che i beni agevolabili devono essere prodotti in uno Stato UE o SEE, e che i software in cloud erogati in modalità SaaS (canoni di abbonamento) sono esclusi dall'agevolazione.

La terza cautela è contabile. Il costo agevolabile deve essere allineato ai documenti di acquisto, ai pagamenti, agli acconti e alle scritture. Nella prassi gli errori nascono spesso qui: costi accessori trattati male, beni accessori caricati senza autonoma verifica, date di entrata in funzione confuse con date di consegna.

La quarta cautela è strategica. Se il progetto cambia, la pratica deve seguirlo senza forzature. Meglio una comunicazione più sobria e sostenibile che una preventiva gonfiata. Il monitoraggio non premia chi arriva prima. Premia, indirettamente, chi presenta un progetto difendibile.

IL PUNTO OPERATIVO

I primi dieci giorni mostrano un interesse reale delle imprese. Questo dato non va minimizzato. Però non autorizza la narrativa dell'assalto al fondo. La Nuova Transizione 5.0 non è costruita come un bancomat di crediti a esaurimento. È una maggiorazione fiscale che incide sugli imponibili futuri.

Il vero tema non è "prenotare prima che finisca". Il vero tema è presentare una pratica che regga. Con beni corretti, date coerenti, acconti tracciati, interconnessione documentata e una stima fiscale realistica. Meno ansia da sportello, più disciplina nella costruzione del fascicolo.

Chi segue le imprese dovrebbe dirlo chiaramente: correre può servire solo se il progetto è già maturo. In caso contrario, rischia di produrre una pratica veloce, ma debole. E nel nuovo iperammortamento una pratica debole non genera valore. Genera rischio.



Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (30/06/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*